



VALUTAZIONE PARAMETRI DI RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO			
Ai fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:			
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;			
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.			
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.			
Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:			
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.			
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:			
- totale dell’attivo,			
- patrimonio netto,			
- totale dei ricavi caratteristici.			
In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.			
In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.			
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”.			
Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente.			
Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.			
Di seguito viene riportato una tabella utile al fine della valutazione dei parametri di rilevanza per l'inclusione nel perimetro di consolidamento:			
VOCI BILANCIO COMUNE			LIMITE 3% RILEVANZA
Totale Attivo	€	40.872.145,88	€ 1.226.164,38
Totale Patrimonio netto	€	25.885.703,54	€ 776.571,11
Totale Ricavi caratteristici	€	5.178.424,50	€ 155.352,74

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA												
SOCIETA'/ENTE PARTECIPATA/CONTROLLATA	TOTALE ATTIVO	TOTALE PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI	% INCIDENZA ATTIVO	% INCIDENZA PATRIMONIO NETTO	% INCIDENZA RICAVI	DA CONSOLIDARE (su INCIDENZA)**	QUOTA PARTECIPAZIONE %*	DA CONSOLIDARE (su Quota di Partecipazione)**	Affidatario diretto di Servizi	<i>Da Consolidare</i>	Partecipata/Controllata
ACQUEVENETE S.p.A	€ 553.816.901,00	€ 267.612.064,00	€ 86.881.027,00	1355,00	1033,82	1677,75	SI	2,16	SI	SI	SI	società partecipata
Consorzio Biblioteche Padovane Associate	€ 507.072,07	€ 247.618,01	€ 1.007.647,81	1,24	0,96	19,46	SI	0,39	NO	SI	SI	ente strumentale partecipato
Consorzio Padova Sud	€ 4.799.794,00	€ 211.630,00	€ 4.325.876,00	11,74	0,82	83,54	SI	3,71	SI	NO	SI	ente strumentale partecipato
CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE	€ 3.230.826,49	€ 1.567.805,88	€ 587.062,46	7,90	6,06	11,34	SI	0,64	NO	NO	SI	ente strumentale partecipato

[illegible]

Note:

- * Il principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato al punto 3.1 considera irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della società partecipata.
- ** Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% (per gli enti locali)
rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 1) totale dell'attivo 2) patrimonio netto 3) totale dei ricavi caratteristici.
- *** Indicare "Proporzionale" se si tratta di società/ente partecipata;
Indicare "Integrale" se si tratta di società/Ente controllata;
- **** Indicare se inclusa per riduzione della soglia di incidenza delle partecipate escluse, sotto il 10%;